

ANNA BASSETTI

CIRO DE VINCENZO NOTAIO

ALLEGATO **"A"** ALL'ATTO DI REP.N. 125080/14572

STATUTO

DENOMINAZIONE

Art. 1 - È costituita una Fondazione denominata:

"L'ALIANTE organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" dovranno essere sempre contenuti nella denominazione ed utilizzati in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico.

SEDE

Art. 2 - La Fondazione ha sede in Milano, Via Tortona n.37.

L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri altrove, purché nella Regione Lombardia.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

DURATA

Art. 3 - La Fondazione ha durata illimitata.

SCOPO

Art. 4 - La Fondazione non ha fine di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone di promuovere ed attuare progetti nel campo della prevenzione, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento sociale e nell'attività lavorativa di soggetti che si trovino, per qualsiasi causa, in stato di disagio psichico, con particolare riguardo agli adolescenti, e di attivarsi per l'avviamento e lo sviluppo degli stessi.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione esplicherà la propria attività nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria.

Nell'ambito delle proprie attività la Fondazione potrà:

- 1) promuovere ed attuare la ricerca scientifica per l'individuazione dei supporti psicologici idonei a favorire il recupero dell'integrità psico-fisica delle persone psichicamente svantaggiate;
- 2) istituire centri per la prevenzione e la cura dei disagi e dei disturbi psicologici;
- 3) organizzare strutture di riabilitazione e di riattivazione psico-sociale;
- 4) realizzare strutture extraospedaliere finalizzate a fornire accogliimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale a soggetti che non possano essere assistiti a domicilio e che richiedano trattamenti continui;
- 5) sostenere ed attuare iniziative nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori;
- 6) istituire borse di studio e borse di lavoro;
- 7) realizzare e diffondere pubblicazioni nelle materie rientranti nello scopo della fondazione, su qualsiasi supporto, fatta espressa esclusione per l'edizione di quotidiani.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra enunciate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 460/1997.

Gli eventuali proventi derivanti dalle attività che dovesse svolgere devono essere reimpiegati per il conseguimento degli scopi di interesse pubblico oggetto della Fondazione.

Le attività sopra elencate potranno essere svolte dalla Fondazione sia direttamente sia avvalendosi della collaborazione di persone fisiche dotate di specifiche competenze nei settori in cui la fondazione opera, ovvero di università, enti di ricerca, associazioni, altre fondazioni, persone giuridiche pubbliche o private, nazionali ed estere aventi finalità analoghe, stipulando, ove occorra, le relative convenzioni.

Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà promuovere, occasionalmente, raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

Art. 5 - Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai conferimenti disposti dai fondatori all'atto della costituzione;
- b) da pubbliche e private contribuzioni e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- c) da proventi della propria attività che andranno ad accrescere il patrimonio iniziale;
- d) da fondi eventualmente raccolti con pubbliche sottoscrizioni per l'acquisizione di opere o di materiali di particolare pregio e per iniziative di rilevante interesse scientifico e sociale.

I mezzi ordinari di cui la Fondazione dispone sono:

- a) i redditi del patrimonio;
- b) i proventi delle attività non destinati ad accrescere il patrimonio iniziale;
- c) le sovvenzioni, i contributi e le elargizioni provenienti da soggetti pubblici o privati;
- d) qualsiasi altra entrata economico-finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.

ORGANI

Art. 6 - Sono organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) Il Presidente e, se nominato, il Vice Presidente;
- c) Il Comitato Tecnico - Scientifico, ove nominato;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7 - La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, per espressa volontà dei fondatori, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, come segue: Presidente e Consigliere: Anna Bassetti, vita natural

durante, da due a sei Consiglieri, ivi incluso il Vice-Presidente, tutti nominati dal Presidente.

I Consiglieri durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri si provvederà alla loro sostituzione con lo stesso meccanismo di nomina e i Consiglieri, così nominati, decadranno con l'intero Consiglio.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e resterà in carica per i soli atti urgenti e di ordinaria amministrazione.

Alla scomparsa o in caso di dimissioni del Presidente e Consigliere signora Anna Bassetti, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione del Consigliere venuto a mancare ed il Consiglio, così ricostituito, nominerà al suo interno il Presidente in persona del discendente della signora Anna Bassetti ovvero, in caso di contestuale presenza di più discendenti tra i membri del Consiglio, in persona del discendente più anziano di età.

Art. 8 - Al Consiglio di Amministrazione spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nonché la funzione di indirizzo e di controllo sull'attività dalla stessa svolta.

In particolare, a solo titolo esemplificativo e non tassativo, il Consiglio:

- a - predispone annualmente i programmi della Fondazione;
- b - istituisce i centri e le strutture previste nello statuto;
- c - delibera le tariffe dei servizi gestiti dalla Fondazione;
- d - attiva corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
- e - approva le convenzioni e le altre forme di cooperazione con enti ed istituzioni aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione;
- f - istituisce borse di studio e borse di lavoro;
- g - assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al citato D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- h - redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;
- i - delibera sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
- l - amministra il patrimonio della Fondazione;
- m - delibera sulle modifiche statutarie e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e ai sensi di legge;
- n - istituisce sedi secondarie, centri o uffici periferici;
- o - nomina il Comitato Tecnico-Scientifico con funzioni consultive, ferma restando la facoltà di avvalersi anche occasio-

nalmente della consulenza di persone giuridiche o fisiche estranee al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più Consiglieri specifiche attribuzioni nei limiti e con le modalità individuati preventivamente con apposita delibera assunta nelle forme di legge.

Nei limiti dei poteri delegati i Consiglieri possono operare in nome della Fondazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta esclusivamente al Presidente come specificato nel successivo art. 10.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, e comunque ogniqualevolta egli lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri, in caso di Consiglio composto da tre Consiglieri (ivi compreso il Presidente) e da almeno due dei suoi membri in tutti gli altri casi, presso la sede della fondazione o altrove, purché in Italia.

La convocazione deve avvenire a mezzo lettera contenente la data, l'ora, il luogo della riunione, e gli argomenti di cui all'ordine del giorno, da spediti almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax, da spediti almeno due giorni prima.

Ai fini della convocazione del Consiglio ciascun membro dovrà comunicare al Presidente all'atto della nomina o dell'accettazione, oltre alla propria residenza o domicilio, anche il numero di telefax che dovrà essere annotato in apposito registro. In mancanza delle formalità suddette il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando siano intervenuti tutti gli Amministratori.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, la Presidenza è assunta da altra persona designata dal Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le modifiche statutarie potranno essere adottate soltanto con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri presenti alla riunione, purché di questa faccia parte il Presidente e sia

anch'egli favorevole.

PRESIDENZA

Art. 10 - Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, anche penale, ed anche per giudizi di revocazione e cassazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio; provvede a tutti gli atti di ordinaria amministrazione; nomina il Segretario (anche estraneo al Consiglio). Nei casi di urgenza può adottare deliberazioni nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendole al Consiglio, per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

Il Presidente ha facoltà, infine, di nominare nell'ambito del Consiglio un Vice-Presidente, il quale farà le sue veci in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri, e di affidare incarichi determinati, con apposita procura, a chiunque, anche estraneo al Consiglio.

COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO

Art. 11 - Il Comitato Tecnico - Scientifico si compone da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, di cui uno scelto al suo interno e gli altri tra persone dotate di particolari competenze tecniche e scientifiche nei settori in cui la fondazione opera.

I membri del Comitato Tecnico - Scientifico durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Al Comitato è affidata, con parere non vincolante per il Consiglio di Amministrazione, la valutazione dei progetti e delle iniziative della Fondazione.

I componenti del Comitato Tecnico - Scientifico hanno facoltà, ove richiesto, di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Tecnico - Scientifico organizza convegni, congressi, giornate di studio e seminari.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 12 - Il controllo sulla gestione e sulla contabilità della Fondazione è affidato ad un Collegio di Revisori composto da tre membri, nominati dai Fondatori o, in caso di loro mancanza, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti di Milano, tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti.

I Revisori restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori predisponde le relazioni al bilancio consuntivo e preventivo, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione ed effettua le verifiche di cassa.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

EMOLUMENTI

Art. 13 - Ai componenti gli organi della Fondazione dovrà essere corrisposto un emolumento individuale annuo pari al compenso minimo previsto dal D.P.R. 645/1994 e dal D.L. 239/95 convertito dalla legge 336/95 per il Presidente del Collegio Sindacale delle società per azioni.

ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Art. 14 - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile, o quando particolari esigenze lo richiedono, entro il mese di giugno, il Consiglio di Amministrazione predispone la relazione sull'attività e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, corredato da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il piano di attività e il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

La ONLUS deve tassativamente redigere la contabilità secondo le previsioni dell'art. 20 bis del D.P.R. n. 600/1973, successive modifiche ed integrazioni.

Come previsioni tassative ed inderogabili si stabiliscono:

- a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate in favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura;
- b) l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse;
- c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

SCIoglIMENTO

Art. 15 - La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 C.C..

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, scelti tra i suoi membri.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio di Amministrazione e ad opera dei liquidatori, ad altra ONLUS o a pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge n. 662 del 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME APPLICABILI

Art. 16 - Per tutto quanto non espressamente disposto, si intende richiamata la vigente normativa nazionale e locale.

FIRMATO:

ANNA BASSETTI

CIRO DE VINCENZO NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ATTI
MILANO,

6 LUG. 2010

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The signature is cursive and appears to be 'C. De Vincenzo'. The seal is circular and contains text, including 'NOTAIO' and 'MILANO', though it is somewhat faded.